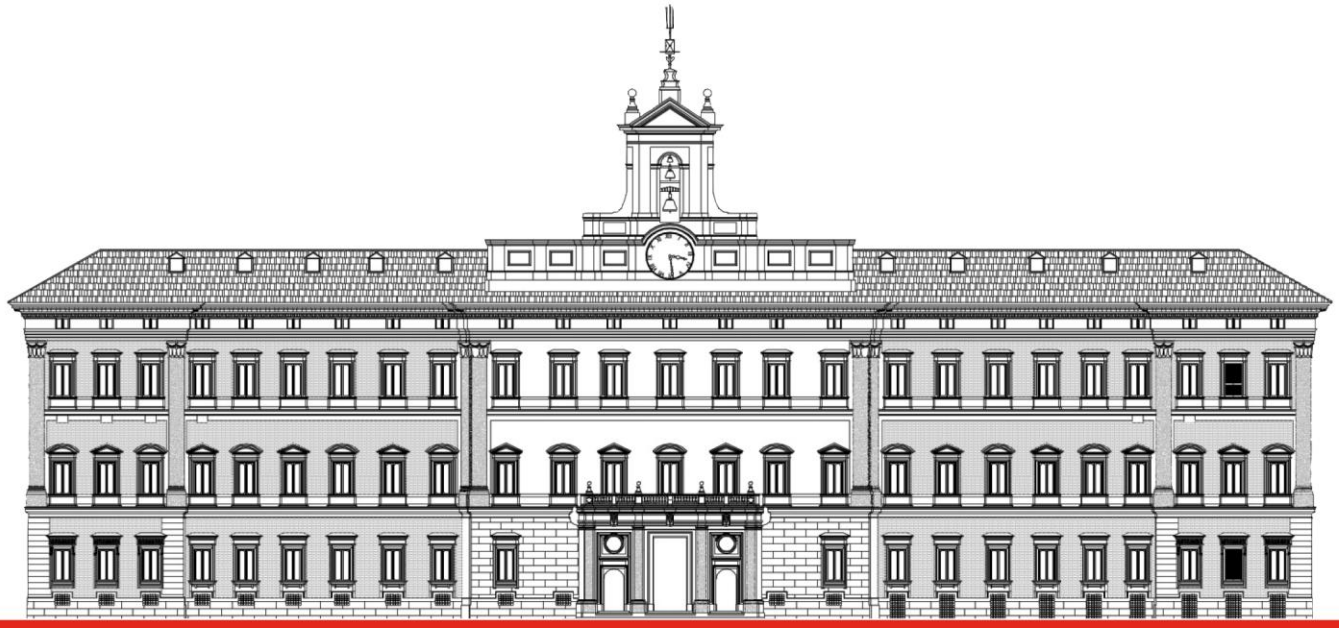
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Le proposte della Commissione europea relative alla semplificazione fiscale

(Proposte di direttiva del Consiglio COM(2026)560 e COM(2026)308)

n. 163

22 settembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Le proposte della Commissione europea relative alla semplificazione fiscale

(Proposte di direttiva del Consiglio COM(2026)560 e COM(2026)308)

n. 163

22 settembre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA** (☏ 066760.2145 - ✉ *rue_segreteria@camera.it* - 𝕏@CD_europa - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

DATI IDENTIFICATIVI **1**

FINALITÀ E OGGETTO **3**

- Omnibus fiscale 3
- Rifusione della DAC 5
- La competenza dell'Unione europea in campo fiscale 8
 - *Il processo decisionale* *8*
- Omnibus fiscale 9
 - *Le motivazioni della proposta* *9*
 - *Valutazione d'impatto e opzioni regolative* *10*
 - *Consultazione dei portatori di interessi* *13*
 - *I principali contenuti della proposta* *13*
 - *Base giuridica* *23*
 - *Sussidiarietà* *23*
 - *Proporzionalità* *23*
 - *Scelta dell'atto giuridico* *23*
- Rifusione della DAC 23
 - *Le motivazioni della proposta* *23*
 - *Valutazione d'impatto e opzioni regolative* *24*
 - *Gli impatti dell'opzione prescelta* *25*
 - *Consultazione dei portatori di interessi* *26*
 - *I principali contenuti della proposta* *27*
 - *Base giuridica* *32*
 - *Sussidiarietà* *32*
 - *Proporzionalità* *32*
 - *Scelta dell'atto giuridico* *32*
- Esame presso le Istituzioni dell'UE 33
- Esame presso altri parlamenti nazionali 33

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	*Proposte di direttiva del Consiglio COM(2026)560 e COM(2026)308*
Data di adozione	*24 giugno 2026*
Base giuridica	*Articolo 115 del TFUE per il COM(2026)560 e articoli 113 e 115 del TFUE per il COM(2026)308*
Settori di intervento	*Fiscalità; imposta diretta; cooperazione transfrontaliera; ravvicinamento delle legislazioni; crescita economica; mercato unico; competitività; doppia imposizione; diritto tributario; cooperazione fiscale europea; armonizzazione fiscale; cooperazione amministrativa; reato tributario; scambio d'informazioni; evasione fiscale*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura di consultazione*
Assegnazione	*VI Commissione Finanze*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*27 ottobre 2026 per il COM(2026)560; 9 novembre 2026 per il COM(2026)308*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

FINALITÀ E OGGETTO

Le due proposte in esame, presentate congiuntamente dalla Commissione europea il 24 giugno 2026, costituiscono un pacchetto di misure di **semplificazione delle norme fiscali dell'UE**.

Omnibus fiscale

La proposta di direttiva COM(2026)560 (cd. **omnibus fiscale**) è volta a semplificare, razionalizzare e chiarire il quadro normativo dell'UE nel settore dell'**imposizione diretta** per ridurre gli oneri di conformità superflui, migliorare la certezza del diritto e garantire il funzionamento coerente del mercato interno.

In particolare, **prospetta modifiche** a **6 direttive** vigenti intese a eliminare la doppia imposizione, garantire la neutralità fiscale, facilitare la risoluzione delle controversie e prevenire l'elusione fiscale nelle situazioni transfrontaliere.

Si tratta delle seguenti:

1) la direttiva 2003/49/UE sugli **interessi** e sui **canoni** - (*Interest and Royalties Directive* - IRD);

2) la direttiva 2009/133/UE sulle **fusioni** (*Tax Merger Directive* - TMD);

3) la direttiva 2011/96/UE sulle **società madri e figlie** (*Parent-Subsidiary Directive* - PSD);

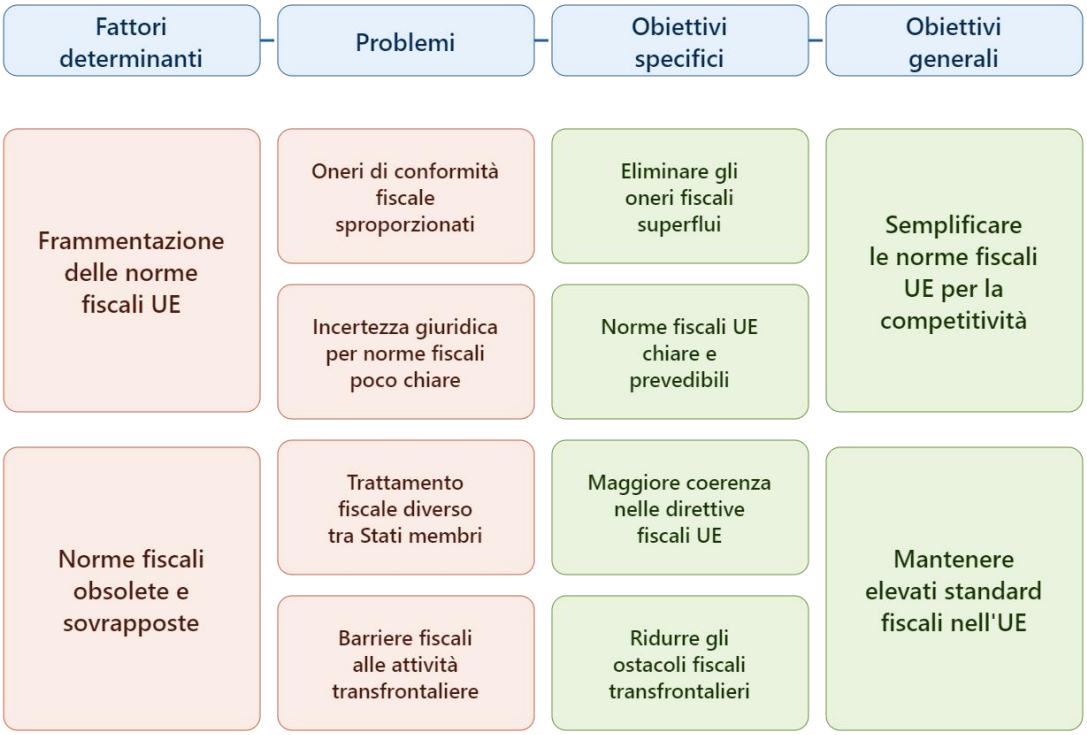
4) la direttiva (UE) 2016/1164 **anti-elusione** (*Anti-Tax Avoidance Directive* - ATAD);

5) la direttiva (UE) 2017/1852 sui **meccanismi di risoluzione delle controversie** (*Dispute Resolution Mechanisms Directive* - DRM);

6) la direttiva (UE) 2025/50 su un'**esenzione** più rapida e sicura dalle **ritenute alla fonte in eccesso**.

Tali direttive, pur rappresentando al momento della loro adozione un importante traguardo per l'Unione, costituiscono, tuttavia, nel loro insieme, a giudizio della Commissione, un **quadro complesso e frammentato**, non privo di sovrapposizioni e duplicazioni, attuato in modo divergente dagli Stati membri e non del tutto in linea con gli sviluppi fiscali internazionali. Ciò si traduce in maggiori oneri di conformità per le imprese che operano a livello transfrontaliero e per le amministrazioni fiscali e più rischi di controversie e di esiti fiscali indesiderati.

Il grafico seguente *(fonte valutazione d'impatto della Commissione; tradotto e rielaborato a cura del Servizio RUE)* riporta i **problemi** alla base della proposta e gli **obiettivi**, specifici e generali, che essa si pone di conseguire.



Il grafico seguente *(elaborazione a cura del Servizio RUE)* riporta invece le **misure principali** della proposta finalizzate a conseguire i citati obiettivi e gli **impatti stimati** dalla Commissione.



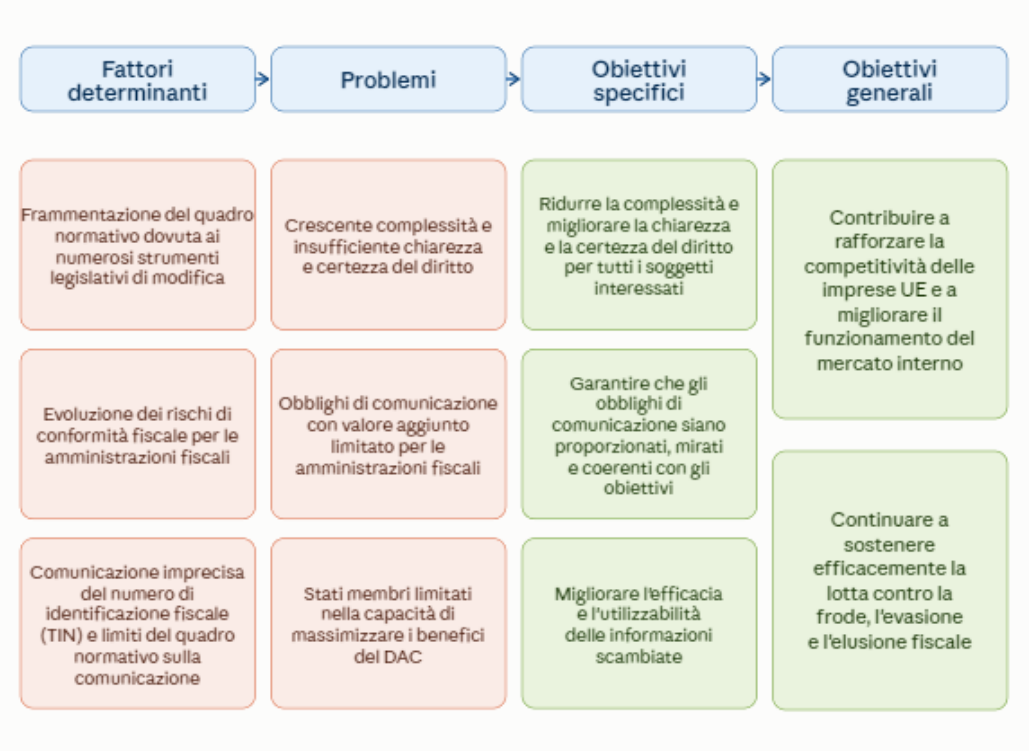
Rifusione della DAC

La proposta di direttiva COM(2026)308 è invece finalizzata alla modifica e alla rifusione della **direttiva 2011/16/UE** sulla **cooperazione amministrativa** (cd.

DAC), che disciplina strumenti armonizzati (in particolare lo scambio automatico di informazioni) per consentire alle le autorità fiscali nazionali di cooperare nella lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale.

Nel corso degli anni la direttiva **è stata emendata ben otto volte** (DAC2–DAC9) in particolare per estendere il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni e rispondere a nuove sfide e all'evoluzione del contesto economico (con le ultime due modifiche, ad es., sono state aggiunte le transazioni in criptovalute e le informazioni relative all'imposta minima globale per i gruppi multinazionali), dando tuttavia luogo a una **struttura giuridica frammentata e complessa**. La Commissione intende riunire la DAC e i suoi otto emendamenti in un **unico testo giuridico**, affinché la legislazione sia più facile da usare e coerente, migliorando la certezza del diritto, e introdurre una serie di modifiche mirate.

La figura seguente *(fonte valutazione d'impatto della Commissione; tradotto e rielaborato a cura del Servizio RUE)* riporta i **problemi** alla base della proposta e gli **obiettivi**, specifici e generali, che essa si pone di conseguire.



La figura seguente *(elaborazione a cura del Servizio RUE)* riporta invece le **misure principali** della proposta finalizzate a conseguire i citati obiettivi e gli **impatti stimati** dalla Commissione.

Le principali misure proposte per conseguire gli obiettivi e gli impatti stimati

1 Eliminazione degli obblighi di segnalazione per taluni meccanismi transfrontalieri

La rifusione elimina gli obblighi di comunicazione per 3.000 gruppi di imprese multinazionali (MNE) soggetti all'aliquota fiscale minima del 15% ai sensi delle norme del secondo pilastro, generando risparmi sui costi di conformità pari a circa 300 milioni di euro. Elimina inoltre gli obblighi di comunicazione per tutte le altre imprese dell'UE relativi a determinati meccanismi fiscali transfrontalieri che forniscono un valore aggiunto limitato alle amministrazioni fiscali, riducendo i volumi di comunicazione del 35% e generando un risparmio di 40 milioni di euro all'anno.

~300 mln €
risparmi di conformità/anno

2 Sostegno all'economia circolare

La rifusione aumenta la soglia di comunicazione per le vendite online di beni, eliminando gli obblighi di comunicazione per oltre 10 milioni di venditori privati, in particolare quelli che vendono beni di seconda mano. Questa misura consente risparmi sui costi di conformità pari a 678 milioni di euro per le piattaforme digitali.

~678 mln €
risparmi piattaforme/anno

3 Eliminazione delle notifiche duplicate

La rifusione semplifica il processo di notifica per i gruppi di imprese multinazionali introducendo un unico obbligo di notifica per la rendicontazione paese per paese e la presentazione centralizzata delle dichiarazioni relative all'imposta integrativa.

> 260 mln €
risparmio/anno

4 Miglioramento dell'identificazione dei contribuenti

La rifusione introduce un nuovo strumento di verifica dei numeri di identificazione fiscale dei contribuenti, garantendo che le amministrazioni fiscali possano identificare in modo efficiente ed efficace tutti i contribuenti segnalati.

5 Ampliamento della copertura delle informazioni scambiate

La rifusione rafforza il quadro esistente per lo scambio automatico di informazioni su alcune categorie di reddito e di capitale, imponendo lo scambio di tutte le informazioni disponibili su tutte le categorie e fornendo, al tempo stesso, una base giuridica alle autorità fiscali per accedere a tali informazioni.

La competenza dell'Unione europea in campo fiscale

In linea generale **la potestà impositiva** rientra. In base ai Trattati e alla loro interpretazione, nelle **competenze degli Stati membri**.

La **competenza dell'UE** è strettamente legata al corretto **funzionamento del mercato interno**. Tale circostanza appare evidente nel Titolo VII, capo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rubricato "Disposizioni fiscali" (articoli 110-113). Esso disciplina infatti, accanto al divieto di imposizioni discriminatorie rispetto a prodotti provenienti da altri Stati membri (articoli 110-112), la possibilità di adottare **disposizioni di armonizzazione delle legislazioni** "nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e evitare le distorsioni di concorrenza" (articolo 113).

Nel corso degli anni si è, comunque, sviluppata una **politica fiscale dell'UE**, articolata in due distinte componenti:

1) l'**imposizione diretta**, che grava su **persone, compagnie, entità** o sulla **proprietà**. Ferma restando la **competenza esclusiva degli Stati membri**, l'intervento dell'UE è limitato a **ravvicinare le legislazioni** degli Stati membri nella misura necessaria al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla soluzione di sfide comuni transnazionali quali l'evasione fiscale. In **assenza di una competenza normativa esplicita** in questo settore, l'intervento dell'Unione è fondato generalmente sull'articolo 115 del TFUE, che autorizza l'UE ad adottare direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che hanno **un'incidenza diretta sul mercato interno**;
2) l'**imposizione indiretta**, che grava sulle **transazioni** (ad esempio l'IVA e i diritti di accise). In quest'ambito l'UE coordina e armonizza la legislazione ed assicura che la concorrenza sul mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote e da sistemi che conferiscano alle imprese di un paese un indebito vantaggio sui concorrenti di altri paesi.

Tra le principali **priorità della politica fiscale dell'UE** si citano l'eliminazione degli ostacoli fiscali all'attività economica transfrontaliera, la lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la promozione di una buona cooperazione tra le amministrazioni fiscali sulle questioni transfrontaliere. La **lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali** è divenuta di recente una priorità strategica.

Il processo decisionale

I diversi articoli del TFUE utilizzati quale base giuridica per l'adozione di atti normativi in materia di tassazione hanno in comune il necessario ricorso a una **procedura legislativa speciale**, secondo la quale, sulle proposte legislative della Commissione, il Consiglio dell'UE deve esprimersi all'unanimità mentre al Parlamento europeo è lasciato un ruolo consultivo:

1) articolo 113 (armonizzazione delle legislazioni su imposte sulla cifra d'affari, imposte di consumo e altre **imposte indirette)**: il Consiglio delibera

all'unanimità previa consultazione del PE e del Comitato economico e sociale. Questa possibilità è peraltro limitata alla "misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza";

2) articolo 114, par 2: le misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del **mercato interno** in materia fiscale sono escluse dall'applicazione della procedura legislativa ordinaria;
3) articolo 115 (**imposte dirette)**: per l'adozione di "**direttive** volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno", il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del PE e del Comitato economico e sociale.

Sarebbe possibile evitare il ricorso alla procedura legislativa speciale mediante l'attivazione di una **clausola passerella**: l'articolo 48, par. 7, c. 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che il Consiglio europeo possa decidere **all'unanimità** e previa **approvazione del PE**, a maggioranza dei propri componenti (articolo 48, par. 7, c. 4), che l'adozione di atti, normalmente sottoposti a procedura legislativa speciale, possa invece avere luogo tramite la procedura ordinaria. Ai sensi dell'articolo 48, par. 7, c. 3, le iniziative prese dal Consiglio europeo per attivare una clausola passerella devono essere trasmesse ai **Parlamenti nazionali**, i quali dispongono di un periodo di sei mesi per formalizzare la propria eventuale **opposizione**. Solo in assenza di opposizione la decisione è approvata.

In relazione a questioni fiscali è inoltre possibile instaurare **cooperazioni rafforzate** (articolo 20 del TUE e articoli da 326 a 334 TFUE). La cooperazione rafforzata è una procedura che permette a un minimo di nove Stati membri di instaurare un'integrazione avanzata, o una cooperazione in un ambito specifico, all'interno dell'Unione europea qualora risulti evidente che l'UE nel suo insieme non sia in grado di conseguire gli obiettivi di tale cooperazione entro un termine ragionevole. La relativa autorizzazione è concessa dal Consiglio in ultima istanza, su proposta della Commissione europea e previa approvazione da parte del PE.

Omnibus fiscale

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione europea **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Come già accennato, sebbene gli obiettivi delle direttive siano ritenuti ancora validi, l'esperienza pratica derivante dalla loro applicazione ha rivelato **carenze strutturali e una crescente complessità**. La coesistenza di molteplici insiemi di norme adottate nel corso del tempo, infatti, ha fatto sorgere un quadro fiscale a più

livelli; inoltre, l'interazione tra tali direttive e gli sviluppi più recenti nel panorama fiscale internazionale, in particolare la direttiva (UE) 2022/2523 (cd, **direttiva sul secondo pilastro**), che garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala, hanno portato talvolta a **sovrapposizioni, duplicazioni e situazioni di regolamentazione a più livelli** che perseguono obiettivi analoghi. A ciò si aggiunge, continua la Commissione, che l'esistenza di numerose opzioni di attuazione e l'uso di concetti non univocamente definiti hanno fatto sorgere **approcci divergenti tra gli Stati membri** e hanno contribuito a un quadro fiscale altamente frammentato nell'Unione. Alcune disposizioni del quadro fiscale dell'Unione non sono più in linea con gli attuali sviluppi economici e giuridici, diventando quindi obsolete.

Tutto ciò contribuisce all'incertezza giuridica per i contribuenti e le amministrazioni fiscali nell'Unione e aumenta il rischio di **controversie** e di **esiti fiscali indesiderati**; inoltre determina **costi di conformità** e **oneri amministrativi** significativi, in particolare per le attività transfrontaliere, compromettendo in tal modo l'efficace funzionamento del mercato interno e incidendo negativamente sulla competitività delle imprese che operano all'interno dell'Unione.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE.

Valutazione d'impatto e opzioni regolative

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto della Commissione ha elaborato e ponderato diverse **opzioni strategiche**.

Per quanto riguarda le **ritenute alla fonte** ai sensi della direttiva sugli interessi e sui canoni e della direttiva sulle società madri e figlie, la valutazione ha preso in considerazione l'opzione di esentare tutti i pagamenti intra-UE di interessi, canoni e dividendi attraverso un'estensione di tali direttive, unitamente all'eliminazione delle procedure iniziali per il riconoscimento del diritto, mentre un'opzione alternativa esaminata consisteva nell'allineare l'ambito e le procedure di tali direttive.

Per quanto riguarda le **norme sulle società controllate estere** di cui alla direttiva antielusione, la valutazione ha preso in considerazione un'applicazione obbligatoria del modello A e un'eccezione per le società del pilastro 2 (o in alternativa, la possibilità di tenere conto delle imposte integrative minime domestiche qualificate del secondo pilastro per determinare se sia dovuto un onere impositivo a carico delle società controllate estere e, in caso affermativo, accreditare l'imposta integrativa a compensazione del debito fiscale di tali società). Inoltre ha valutato anche un'eccezione per le PMI.

Per quanto riguarda gli **investimenti in ricerca e sviluppo** (R&S), la piena deducibilità del costo di acquisizione degli attivi relativi a R&S è stata esaminata a fronte dello *status quo*, in base al quale la deducibilità per R&S continuerebbe a essere definita solo a livello nazionale.

Sono state prese in considerazione diverse opzioni in merito alla **norma relativa ai limiti sugli interessi** nell'ambito della direttiva antielusione, con l'obiettivo primario di garantire l'equità e attenuarne gli effetti prociclici: un'eccezione per le PMI, l'applicazione obbligatoria sia del massimale EBITDA del 30% che di alcune variazioni attualmente facoltative, un'eccezione per i prestiti di terzi a basso rischio e la piena deducibilità in caso di cali repentini della redditività. La Commissione ha valutato altresì l'introduzione di modifiche volte a eliminare le norme sui disallineamenti da ibridi importati, allineare la direttiva sulle fusioni alla direttiva sulla mobilità (fusioni transfrontaliere dal punto di vista del diritto societario), attraverso un riferimento dinamico o l'aggiunta di nuove operazioni strutturanti, nonché diversi miglioramenti mirati alla direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie, per chiarire le norme procedurali e consentire il ricorso ad atti di esecuzione del Consiglio.

La valutazione d'impatto ha esaminato **3 combinazioni di opzioni**:

1) **pacchetto omnibus globale**: questa combinazione teneva conto di tutte le opzioni strategiche e, se del caso, prediligeva le alternative più ambiziose per le principali misure della presente iniziativa in materia di tassazione dei pagamenti transfrontalieri di interessi, canoni e dividendi e di tassazione delle società controllate estere, al fine di valutare il potenziale di semplificazione più ambizioso.
2) **pacchetto omnibus di media ambizione**: questo approccio comprendeva tutte le opzioni strategiche, ad eccezione dell'azione relativa alle spese per R&S, e includeva le alternative meno ambiziose per le ritenute alla fonte nell'ambito della direttiva sugli interessi e sui canoni e della direttiva sulle società madri e figlie, nonché per le società controllate estere di cui alla direttiva antielusione;
3) **pacchetto omnibus di ambizione limitata**: questa versione affrontava le misure esistenti in modo più semplice e diretto, mantenendo lo status quo per le restanti opzioni strategiche.

L'opzione **prescelta** è il **pacchetto omnibus globale** poiché in grado di conseguire più efficacemente gli obiettivi specifici dell'iniziativa ma anche di ottenere migliori risultati in termini di efficacia ed efficienza.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Vantaggi

La Commissione stima che l'opzione prescelta **ridurrà i costi finanziari e di conformità di circa 6,6 miliardi di euro all'anno**, di cui circa 2 miliardi attengono ai costi ricorrenti connessi alla riduzione degli oneri amministrativi, e che alcune delle sue misure **aumenteranno il PIL dell'UE** di circa lo 0,04% (esenzione dalla

ritenuta alla fonte) e dello 0,2% (piena deducibilità di taluni attivi relativi a R&S) nel lungo periodo

Costi

La Commissione sostiene che l'iniziativa non dovrebbe comportare costi significativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, che quindi saranno nulli, marginali o non pertinenti.

Incidenza sulle PMI e sulla competitività

In merito alle **PMI**, la Commissione ricorda che il pacchetto omnibus comprende misure a favore delle PMI, quali un'esclusione esplicita dalle norme sulle società controllate estere e un'esclusione di fatto dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla direttiva antielusione e stima, di conseguenza, **ulteriori risparmi** sui costi pari, rispettivamente, a circa **90 milioni** di euro e ad almeno **69 milioni di euro all'anno**. Inoltre le PMI beneficeranno anche dei risparmi generali sui costi che dovrebbero derivare dalle altre misure di semplificazione. Circa la **competitività**, la Commissione stima che il pacchetto omnibus avrà un effetto complessivamente positivo, riducendo i costi amministrativi e di conformità, migliorando la certezza giuridica ed eliminando alcuni ostacoli fiscali persistenti alle attività commerciali transfrontaliere nel mercato interno. Si prevede che tali effetti stimoleranno le decisioni di investimento e miglioreranno il contesto imprenditoriale dell'UE, sostenendo la crescita e la competitività complessive.

Impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali

La Commissione **non prevede un impatto significativo sui bilanci nazionali**. Stima un impatto complessivo sul gettito fiscale limitato o neutro, in particolare se paragonato ai relativi benefici in termini di investimenti e crescita del PIL. Inoltre, ricorda che le amministrazioni dovrebbero beneficiare di semplificazioni. Le **autorità fiscali** dovrebbero sostenere **costi molto limitati per adeguarsi** alle nuove procedure, in particolare alle procedure informatiche, in quanto le misure previste si limitano in generale a eliminare gli obblighi esistenti o estendere l'uso delle procedure e dei modelli già introdotti tramite la direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.

Altri impatti significativi?

La valutazione non prevede alcun impatto ambientale specifico e diretto e nemmeno un impatto sociale significativo, sebbene le risorse liberate potrebbero influenzare positivamente l'occupazione in una certa misura. L'iniziativa non dovrebbe inoltre interferire con la tutela dei diritti fondamentali, che sono garantiti, e i dati personali saranno protetti.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** attraverso un **invito a presentare contributi** (che ha ricevuto 117 risposte da associazioni di imprese e imprese, ma anche da cittadini, istituzioni accademiche, organizzazioni non governative e sindacati) e **consultazioni mirate** (che hanno coinvolto un'ampia rappresentanza dei principali portatori di interessi e hanno interessato le 27 autorità nazionali), alle quali si è aggiunto uno studio approfondito condotto sulla direttiva antielusione.

Nel complesso, i portatori di interessi hanno pienamente sostenuto l'iniziativa ma hanno **opinioni diverse su come conseguire** esattamente la **semplificazione**. La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso la necessità di semplificare le direttive esistenti, ad es. razionalizzandole e modernizzandole, riducendo le sovrapposizioni, le incoerenze, le attuazioni frammentate e gli oneri amministrativi, standardizzando e chiarendo i termini, le norme e le procedure derivanti dalle direttive, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, e limitando la discrezionalità nazionale nell'attuazione delle direttive. Alcuni hanno anche sottolineato l'importanza di semplificare le norme e le procedure per le PMI.

I principali contenuti della proposta

Come anticipato in premessa, la proposta contiene **modifiche mirate a 6 direttive**, di cui si illustrano di seguito le principali.

Modifiche della direttiva 2003/49/CE sugli interessi e sui canoni

L'art. 1 reca le modifiche alla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e sui canoni.

Secondo la direttiva, spiega la Commissione, i pagamenti di interessi e di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ritenute alla fonte in tale Stato, a condizione che il beneficiario effettivo sia una società consociata di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. Attualmente la direttiva si applica solo se sono soddisfatti i requisiti minimi di partecipazione previsti nella definizione di "società consociata". Inoltre gli Stati membri possono attualmente applicare procedure amministrative o di previa autorizzazione/certificazione volte a verificare a priori se debba essere concessa l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

L'art. 1 semplifica le condizioni sostanziali e procedurali per accedere all'esenzione dalla ritenuta alla fonte:

- estendendo l'ambito di applicazione materiale della direttiva, **eliminando l'obbligo della partecipazione minima applicabile nell'ambito della nozione di "società consociata"**. Di conseguenza i pagamenti di interessi e di canoni tra società all'interno dell'Unione potranno beneficiare dell'esenzione indipendentemente dal livello di partecipazione detenuta tra le stesse;
- introducendo una **disposizione di salvaguardia** per **prevenire situazioni di doppia non imposizione**.

Secondo la proposta, gli Stati membri sono tenuti a prelevare la ritenuta alla fonte o a negare la deducibilità alla fonte dei pagamenti di interessi e di canoni se il destinatario del pagamento è stabilito in una giurisdizione che non applica l'imposta sul reddito delle società o applica un'aliquota d'imposta pari a zero ai flussi di reddito derivanti da interessi e canoni, in una situazione in cui neppure lo Stato membro di origine applica la ritenuta alla fonte. Tale salvaguardia non si applica se il destinatario è soggetto a un'imposta integrativa domestica qualificata per il periodo d'imposta e non riceve rimborsi o benefici finanziari diretti o indiretti a tale riguardo o fa parte di un gruppo multinazionale di imprese che, per tale periodo d'imposta, rientra nell'ambito di applicazione delle norme stabilite dalla direttiva sul secondo pilastro o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, delle norme tipo dell'OCSE;

- **limitando il ricorso a procedure amministrative o di previa autorizzazione per accedere all'esenzione.**

Come regola generale, gli Stati membri non potranno più richiedere una previa autorizzazione o una procedura amministrativa volta a verificare se le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte al momento del pagamento. L'ammissibilità sarà autovalutata dal contribuente, soggetta a controlli *ex post* e all'applicazione di norme antiabuso, comprese le norme sulla titolarità effettiva, da parte degli Stati membri. Tuttavia vi sono casi in cui il contribuente non sarà in grado di garantire l'ammissibilità al momento del pagamento. In tal caso, la proposta affronta le norme procedurali in due modi diversi, a seconda della situazione: i) nel caso dei titoli negoziati, quando l'investitore non è noto alla società pagante, impedendo così a quest'ultima di determinare in anticipo se le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte, la proposta modifica la direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso per garantire che le procedure accelerate siano rese disponibili; ii) in tutti gli altri casi in cui le condizioni sostanziali per l'esenzione sono soddisfatte, ma l'imposta è comunque trattenuta, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'imposta in eccesso sia rimborsata mediante le normali procedure nazionali di rimborso entro un termine ragionevole.

L'art. 1 chiarisce, altresì, che la direttiva si applica ai pagamenti imputabili alle attività di una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano fiscalmente deducibili negli Stati membri in cui è situata la stabile organizzazione. Infine, aggiorna, nell'allegato, l'elenco delle forme societarie che possono beneficiare della direttiva, onde garantire che siano esplicitamente previste tutte le entità che, per loro natura, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare ulteriormente l'allegato al fine di includervi le future forme societarie introdotte dagli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

Modifiche della direttiva 2009/133/CE sulle fusioni

L'art.2 modifica la direttiva 2009/133/CE sulle fusioni.

Ai sensi della direttiva, spiega la Commissione, gli Stati membri applicano norme comuni che prevedono il differimento della tassazione delle plusvalenze derivanti da talune

riorganizzazioni transfrontaliere di imprese, comprese fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni che coinvolgono società di Stati membri diversi, fino all'effettiva cessione degli attivi sottostanti. La direttiva mira a garantire che tali operazioni di ristrutturazione possano aver luogo senza un'imposizione immediata, la quale creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno. Tuttavia l'ambito di applicazione di tale direttiva non rispecchia più pienamente gli sviluppi più recenti del diritto societario dell'Unione. In particolare, la direttiva (UE) 2017/1132, modificata dalla direttiva (UE) 2019/2121, ha introdotto nuove forme di riorganizzazione transfrontaliera che non rientrano nell'attuale ambito di applicazione della direttiva sulle fusioni.

Per garantire che la direttiva sia ancora idonea allo scopo, pertanto l'art. 2 **allinea** anzitutto le **definizioni** della direttiva a quelli della **direttiva (UE) 2017/1132**, al fine di includere le "fusioni semplificate" e le "scissioni per scorporo", finora non previste dalla direttiva.

Inoltre, la direttiva vigente riguarda solo i trasferimenti delle sedi sociali di una società europea o di una società cooperativa europea. L'art. 2 introduce un nuovo capo nella direttiva, relativo alle norme applicabili alle operazioni transfrontaliere che includano almeno il trasferimento della sede di una società, per garantire che si applichi il **principio di neutralità fiscale** in tali casi.

Infine, **l'elenco delle forme societarie** che possono beneficiare della direttiva, incluso nell'allegato di tale normativa, è modificato per garantire che siano esplicitamente previste tutte le entità che, per loro natura, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare ulteriormente l'allegato al fine di includervi le future forme societarie introdotte dagli Stati membri o dal diritto dell'UE.

Modifiche della direttiva 2011/96/UE sulle società madri e figlie

L'art. 3 reca le modifiche alla direttiva 2011/96/UE sulle società madri e figlie,

La direttiva, chiarisce la Commissione, esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri in Stati membri diversi ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre (tramite esenzione dei redditi da partecipazioni o credito d'imposta). Attualmente si applica solo se sono soddisfatti i requisiti di partecipazione minima stabiliti nella definizione di "società madre". Inoltre, sebbene la direttiva non armonizzi le procedure di accesso ai benefici da essa previsti, gli Stati membri possono attualmente applicare procedure amministrative iniziali al fine di verificare a priori se le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.

L'art. 3 semplifica le condizioni sostanziali e procedurali per accedere all'esenzione dalla ritenuta alla fonte:

- estendendo l'ambito di applicazione materiale della direttiva, **eliminando il requisito della partecipazione minima applicabile nell'ambito della nozione di "società madre"**. Di conseguenza, i dividendi e altre distribuzioni di utili tra società all'interno dell'Unione potranno beneficiare dell'esenzione indipendentemente dal livello di partecipazione detenuta tra

le stesse. Inoltre, alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, la possibilità precedentemente prevista per gli Stati membri di negare la deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione o delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili è limitata ai casi in cui vi sia una partecipazione pertinente (10%) e quindi in presenza di spese di gestione effettivamente sostenute;

- **estendendo ulteriormente l'ambito di applicazione della direttiva ai fondi pensione**, indipendentemente dalla loro forma giuridica. A tal fine, la proposta introduce una deroga alla condizione dell'assoggettamento all'imposta applicabile ai sensi della direttiva;
- stabilendo, in linea con le modifiche proposte per la direttiva sugli interessi e sui canoni, che gli Stati membri non potranno più richiedere una previa autorizzazione o una procedura amministrativa volta a verificare se le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte al momento del pagamento, fatti salvi i controlli *ex post* e l'applicazione delle norme antiabuso da parte degli Stati membri, e che se il contribuente non sarà in grado di verificare l'ammissibilità al momento del pagamento, si applicheranno le procedure previste dalla direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso oppure le procedure di rimborso nazionali entro un termine ragionevole.

Infine, l'art. 3 **aggiorna**, nell'allegato, **l'elenco delle forme societarie** che possono beneficiare della direttiva, onde garantire che siano esplicitamente previste tutte le entità che, per loro natura, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare ulteriormente l'allegato al fine di includervi le future forme societarie introdotte dagli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

Modifiche della direttiva (UE) 2016/1164 antielusione

L'art. 4 modifica la direttiva (UE) 2016/1164 antielusione.

Essa ha istituito un quadro comune di norme antielusione volte a proteggere la base imponibile per l'imposta sulle società degli Stati membri dalle pratiche aggressive di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Detta norme che stabiliscono un livello minimo di protezione in materia di limiti sugli interessi, imposizione in uscita, società controllate estere, disallineamenti da ibridi e una norma generale antiabuso. Tuttavia, spiega la Commissione, dall'adozione della direttiva sono intervenuti sviluppi significativi a livello internazionale, in particolare a seguito dell'adozione della soluzione a due pilastri dell'OCSE/G20 e della direttiva sul secondo pilastro, che possono sovrapporsi a determinate norme della direttiva antielusione. L'esperienza acquisita con l'applicazione pratica della direttiva ha inoltre dimostrato che alcune disposizioni non sono più aggiornate o creano oneri di conformità sproporzionati, incertezza giuridica e frammentazione. Inoltre,

nel settore delle attività di ricerca e sviluppo (R&S), il quadro giuridico istituito dagli Stati membri a livello nazionale crea un panorama frammentato in tutta l'UE, in cui non esiste un livello minimo comune di sostegno alle attività di R&S. Questa situazione pone spesso l'Unione europea in una posizione meno favorevole in termini di competitività rispetto ai suoi principali partner commerciali a livello internazionale. La situazione è aggravata dal fatto che tali misure ricevono un trattamento favorevole nell'ambito del quadro del secondo pilastro, portando all'applicazione di imposte integrative aggiuntive nulle o limitate. Analogamente alle principali economie partner dell'UE, conclude la Commissione, dovremmo garantire che le imprese dell'UE possano beneficiarne.

L'art. 4 modifica la direttiva antielusione per estenderne l'ambito di applicazione materiale e **includere la piena deducibilità di talune spese per le attività di R&S**. In ragione di ciò, modifica anche il titolo della direttiva, proprio per riflettere l'inclusione di nuove disposizioni sulla spesa per R&S. Inoltre:

- introduce un nuovo capitolo per stabilire un'ampia sovvenzione di R&S a livello dell'UE, come norma minima, al fine di garantire la **piena deducibilità delle spese per R&S ammissibili** (ossia le spese in conto capitale per impianti, macchinari e beni materiali utilizzati direttamente per R&S o per sostenere gli impianti di R&S). I contribuenti potranno dedurre immediatamente le spese ammissibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute o in uno qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi;
- introduce norme volte a garantire un uso corretto della nuova disposizione e a prevenire gli abusi. A tal fine, le spese ammissibili devono essere utilizzate per attività di R&S per almeno tre anni. Introduce altresì norme sulla revoca della sovvenzione nonché oneri di bilanciamento in caso di cessione, demolizione o cessazione della proprietà degli attivi, prevedendo che si debba prendere in considerazione l'eventuale valore monetario generato affinché la sovvenzione rifletta correttamente gli investimenti effettivi in R&S;
- apporta i necessari adeguamenti al calcolo dell'EBITDA (in sostanza il margine operativo lordo) ai sensi della norma relativa ai limiti sugli interessi, al fine di garantire che la nuova sovvenzione di R&S, non essendo trattata come un ammortamento o una svalutazione, non riduca l'EBITDA del contribuente e di conseguenza il suo diritto alla deducibilità degli interessi.

L'art. 4 introduce altresì una serie di revisioni delle norme antielusione della direttiva in questione.

Per quanto riguarda la **norma relativa ai limiti sugli interessi**, rende obbligatorio un EBITDA del 30%, non consentendo agli Stati membri di fissare soglie inferiori per ridurre la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti. Inoltre, poiché i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili derivano principalmente dal pagamento di interessi eccessivi tra imprese associate, esclude dall'ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli

interessi i prestiti concessi da imprese non associate (ossia prestiti concessi da terzi), a condizione che siano utilizzati per finanziare le attività proprie del contribuente mutuatario, escludendo in tal modo i finanziamenti a due livelli all'interno del gruppo

Per ridurre l'onere della norma relativa ai limiti sugli interessi, in particolare per i contribuenti più piccoli, e garantire che il "porto sicuro" rispecchi sempre l'attuale situazione economica nell'Unione, rende obbligatorio il "porto sicuro" di 3 milioni di euro entro i primi tre anni dall'entrata in vigore della direttiva e introduce un'indicizzazione annuale automatica basata sull'inflazione. Elimina anche l'opzione di escludere le entità indipendenti, in quanto l'esclusione dei prestiti di terzi a basso rischio associata al "porto sicuro" obbligatorio la rende superflua. Introduce inoltre una salvaguardia per gestire l'effetto prociclico della norma relativa ai limiti sugli interessi, prevedendo l'inapplicabilità di tali limiti a un contribuente qualora il suo EBITDA si riduca del 50% in un determinato esercizio fiscale;

Chiarisce il funzionamento dell'esclusione facoltativa dei progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine in linea con le priorità comuni dell'UE, facendo riferimento ai progetti di pubblica utilità a lungo termine anziché a quelli infrastrutturali. Introduce anche un'esclusione temporanea obbligatoria per il settore della difesa in relazione agli investimenti avviati nei primi cinque periodi d'imposta dall'entrata in vigore dell'iniziativa;

Per semplificare il funzionamento della norma relativa ai limiti sugli interessi, alcune opzioni sono rese obbligatorie, in particolare la norma di salvaguardia di gruppo, per rispondere alle preoccupazioni dei settori ad alta intensità di capitale fortemente indebitati per motivi legittimi, e il meccanismo di riporto, per garantire che la norma tenga conto delle fluttuazioni della redditività dei contribuenti e offra sostegno alle start-up.

Per quanto riguarda la **norma generale antiabuso**, l’art. 4 aggiorna la formulazione per far sì che il suo ambito di applicazione sia sufficientemente ampio da comprendere tutte le imposte dirette cui sono soggette le imprese, in particolare per garantire che la norma si applichi alle ritenute alla fonte o alle imposte integrative derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2523 sul secondo pilastro.

Con riferimento alle norme sulle **società controllate estere** (*Controlled Foreign Company* - CFC), l’art. 4:

- tiene conto del fatto che l'obiettivo e gli effetti di tali norme si sovrappongono in modo significativo alla regola di inclusione del reddito di cui alla direttiva (UE) 2025/2523 (quadro del secondo pilastro). Introduce pertanto **un'esenzione dalla norma sulle società controllate estere per i contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione del quadro del secondo pilastro**. Tutte le società ubicate nell'UE beneficeranno di tale eccezione per le loro controllate a bassa imposizione, tranne nel caso in cui

il gruppo abbia sede in una giurisdizione che applica un regime "*side-by-side*" qualificato e la controllata estera a bassa imposizione non sia soggetta a un'imposta integrativa domestica qualificata o, se lo è, le è concesso un rimborso o un vantaggio finanziario diretto o indiretto in relazione a tale imposta;

- introduce **un'esenzione dalla norma sulle società controllate estere per i piccoli gruppi o i gruppi di dimensioni medie**. Le informazioni raccolte dagli scambi con diversi Stati membri indicano che le amministrazioni non hanno registrato quasi nessun caso di società controllata estera relativo alle PMI nei circa dieci anni successivi all'inizio dell'applicazione della direttiva antielusione. Ciò indica che tali norme sono raramente attivate per le PMI, probabilmente perché le strutture operative di tali imprese comportano un'attività transfrontaliera scarsa o nulla. La loro esclusione non ostacolerebbe pertanto gli sforzi di contrasto all'elusione, all'evasione o alla pianificazione fiscale aggressiva. Comporterebbe piuttosto notevoli risparmi in termini di costi e risorse, e quindi benefici, sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali. L'esenzione di tali gruppi mira pertanto a ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi sproporzionati per le imprese più piccole che operano nel mercato interno;
- per semplificare e razionalizzare il quadro relativo alle società controllate estere in tutta l'UE, rende il modello A l'unico approccio possibile, sopprimendo la possibilità di attuare le norme su dette società tramite l'applicazione del modello B.

Infine, le **norme sui disallineamenti da ibridi** impediscono alle imprese di sfruttare le discrepanze tra le norme nazionali per evitare la tassazione. Tuttavia in alcuni casi, ad es. quando si tratta di disallineamenti importati, l'applicazione si è rivelata complessa sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali. Per semplificare le norme sui disallineamenti da ibridi e garantirne la proporzionalità, l'art. 4 elimina le norme relative ai disallineamenti importati.

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1852 sul meccanismo di risoluzione delle controversie

L'**art. 5** reca le modifiche alla direttiva (UE) 2017/1852 che stabilisce norme per la risoluzione rapida ed efficace delle controversie relative all'interpretazione delle convenzioni fiscali sia per le imprese che per i cittadini e disciplina alcune questioni relative alle doppie imposizioni.

Introduce modifiche mirate al fine di affrontare le **divergenze interpretative** individuate nella pratica, **razionalizzare le procedure** e migliorare l'accesso dei contribuenti ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Le modifiche, chiarisce la Commissione, sono intese a preservare l'architettura generale della

direttiva, introducendo nel contempo chiarimenti e semplificazioni procedurali. Sono oggetto di modifica i seguenti articoli della direttiva:

- l'articolo 2, per chiarire che, qualora la tassazione di più persone sia direttamente interessata dalla stessa questione controversa, ciascuna di tali persone si qualifica come "soggetto interessato" ai fini della direttiva. Tale chiarimento è inteso a eliminare l'incertezza nei casi che interessano più entità e dovrebbe essere letto in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 3 relative alla presentazione di reclami;
- l'articolo 3, per snellire e chiarire la fase di **reclamo** della procedura. In primo luogo, si precisa chi deve presentare il reclamo qualora siano coinvolti più soggetti interessati. Gli Stati membri dovranno consentire a ciascun soggetto interessato di presentare un reclamo individualmente al proprio Stato di residenza o, in alternativa, di presentare un reclamo per conto di tutti i soggetti interessati. Tale approccio mira a combinare la certezza del diritto con la flessibilità procedurale. In secondo luogo, il concetto di "presentazione simultanea" è sostituito da una finestra di presentazione di 30 giorni di calendario. L'emendamento risponde alle interpretazioni nazionali divergenti del termine "contemporaneamente", che in pratica variavano dall'imposizione di un obbligo di presentare il reclamo nello stesso giorno alla concessione di termini più ampi;
- l'articolo 4, per chiarire che, qualora concludano che non è possibile raggiungere un accordo, le autorità competenti dovrebbero informare il contribuente senza indugio anziché attendere la scadenza della procedura amichevole di due anni. L'obiettivo è consentire ai contribuenti di **accedere più rapidamente alla fase arbitrale** ed evitare inutili ritardi;
- l'articolo 5, per chiarire che il mancato rispetto dei requisiti procedurali - tra cui la mancata presentazione delle informazioni entro il nuovo termine di 30 giorni, il mancato utilizzo di una lingua accettata o la mancata trasmissione delle medesime informazioni a tutte le autorità competenti - può comportare il **rigetto del reclamo**. Allo stesso tempo, le modifiche rafforzano la tutela dei contribuenti imponendo alle autorità competenti di dare a questi ultimi la possibilità di porre rimedio a eventuali mancanze entro 30 giorni e consentendo ai contribuenti di ripresentare un reclamo, purché entro il termine generale. L'obiettivo è evitare rigetti procedurali sproporzionati e facilitare l'accesso al meccanismo;
- l'articolo 8, per chiarire il termine per sollevare obiezioni nei confronti di personalità indipendenti che partecipano alla commissione consultiva. Le obiezioni possono essere sollevate solo fino a quando la decisione finale non sia stata accettata da tutte le autorità competenti. Tale norma mira a evitare che la presentazione di ricorsi procedurali tardivi comprometta la certezza del diritto e ritardi la conclusione della procedura;

- l'articolo 10, per specificare che una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere istituita anche per le controversie relative alla ricevibilità dei reclami e non solo per la risoluzione sostanziale delle controversie in materia di doppia imposizione. L'obiettivo è ampliare la flessibilità procedurale e facilitare la risoluzione efficiente delle controversie in una fase più precoce;
- l'articolo 11, per chiarire che le prescrizioni in materia di qualifiche si applicano solo alle personalità indipendenti e non ai rappresentanti delle autorità competenti. Tale chiarimento è inteso a evitare un'inutile incertezza interpretativa;
- l'articolo 16, che riguarda **l'interazione tra la direttiva e altre procedure di risoluzione delle controversie basate su quadri giuridici diversi**. Si prevede che eventuali altre procedure in corso siano sospese al momento della presentazione di un reclamo ai sensi della direttiva e si concludano solo dopo che detto reclamo è stato accettato da tutte le autorità competenti interessate. L'obiettivo è garantire che i contribuenti non siano privi di protezione contro la doppia imposizione, evitando nel contempo sovrapposizioni tra procedure parallele;
- l'articolo 17, per introdurre ulteriori chiarimenti per le persone fisiche e le imprese più piccole che utilizzano il sistema di presentazione semplificato. Si mira a evitare situazioni procedurali poco chiare e a facilitare il coordinamento tra le autorità competenti nel caso in cui le comunicazioni siano presentate solo all'autorità competente dello Stato di residenza del contribuente;
- si introduce un **nuovo articolo 19-*bis*** per conferire al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione che dettano le norme tecniche e procedurali vincolanti necessarie per garantire un'applicazione uniforme ed efficace della direttiva. La proposta rispecchia il parere secondo cui alcune difficoltà interpretative e procedurali non possono essere affrontate in modo adeguato unicamente mediante modifiche legislative mirate e possono richiedere norme di attuazione più dettagliate;
- l'articolo 21, per introdurre un quadro armonizzato di segnalazione statistica e conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato e le condizioni per la comunicazione dei dati statistici. L'obiettivo è garantire la coerenza delle comunicazioni tra gli Stati membri e l'allineamento al quadro statistico dell'OCSE, migliorando in tal modo la trasparenza e la valutazione del funzionamento della direttiva.

Modifiche della direttiva (UE) 2025/50 relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

L'art. 6 modifica la direttiva (UE) 2025/50 relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso al fine di rendere le procedure in materia di ritenuta alla fonte nell'UE più efficienti e sicure per gli investitori, gli intermediari finanziari e le amministrazioni fiscali nazionali. In particolare, la direttiva prevede procedure accelerate standardizzate per l'esenzione dalla ritenuta alla fonte o un rimborso rapido della ritenuta alla fonte prelevata su dividendi e interessi derivanti da titoli negoziati.

L'art. 6 **estende l'ambito di applicazione** dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui alla direttiva sugli interessi e sui canoni e alla direttiva sulle società madri e figlie, escludendo nel contempo le procedure iniziali per la concessione delle pertinenti esenzioni dalla ritenuta alla fonte.

Tuttavia, nella pratica, spiega dettagliatamente la Commissione, l'applicazione di tali esenzioni potrebbe creare difficoltà nel contesto dei titoli negoziati detenuti tramite intermediari finanziari e dei conti a intestazione fiduciaria. In tal caso, la società pagante spesso non è in grado di stabilire, al momento del pagamento, se le condizioni per l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sono soddisfatte, in particolare quando non sono disponibili informazioni sulla proprietà relative agli investitori di portafoglio (titolari solitamente di partecipazioni non superiori al 5% del capitale).

Di conseguenza la società pagante non sarebbe in grado di valutare se le condizioni della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva sugli interessi e sui canoni, come modificate, sono soddisfatte dall'investitore; pertanto l'esenzione non potrebbe essere applicata al momento del pagamento. La direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso potrebbe portare a una notevole semplificazione in tali casi.

Tuttavia, ai sensi delle attuali disposizioni della direttiva, gli Stati membri possono negare l'accesso alle procedure accelerate standardizzate qualora sia richiesta un'esenzione totale dalla ritenuta alla fonte. Ciò impedirebbe di fatto l'applicazione del beneficio delle procedure di rimborso di cui alla direttiva in questione ai pagamenti ammissibili all'esenzione nell'ambito di applicazione esteso della direttiva sugli interessi e sui canoni e della direttiva sulle società madri e figlie.

Per questo motivo, l'art. 6 adegua l'ambito di applicazione della direttiva per garantire che copra i rimborsi in caso di applicazione della direttiva sugli interessi e sui canoni e della direttiva sulle società madri e figlie.

Disposizioni finali

Gli articoli 7,8 e 9 reca le disposizioni finali: il recepimento, l'entrata in vigore e i destinatari dell'atto.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 115 del TFUE**, inteso ad assicurare il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prassi amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà

La proposta è accompagnata da una "*Subsidiarity Grid*" (Griglia di Sussidiarietà) che giustifica, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione legislativa a livello UE.

La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto, sebbene gli Stati membri rimangano responsabili della semplificazione delle norme fiscali nazionali, solo un'azione a livello dell'Unione può modificare l'attuale *acquis* dell'UE in materia di imposte dirette.

Di conseguenza gli **obiettivi** del pacchetto omnibus sulla fiscalità **non possono essere conseguiti in misura sufficiente se ciascuno Stato membro agisce da solo**. L'azione dell'Unione in questo settore apporterebbe inoltre un chiaro **valore aggiunto** dell'UE sia alle imprese che alle amministrazioni fiscali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia **rispettato** in quanto la proposta si limita a introdurre modifiche mirate necessarie per semplificare la vigente legislazione fiscale dell'Unione e migliorarne la coerenza e l'efficacia e non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

In particolare, a giudizio della Commissione l'intervento normativo preserva gli obiettivi fondamentali e le garanzie delle direttive esistenti, pur aggiornando, razionalizzando o semplificando disposizioni specifiche che si ritiene generino inutili complessità, oneri amministrativi, incertezza giuridica o costi di conformità sproporzionati. Esso trova pertanto un **giusto equilibrio** tra la semplificazione, la certezza del diritto e il mantenimento degli obiettivi originari, al fine di garantire un elevato livello di protezione contro l'elusione fiscale nel mercato interno.

Scelta dell'atto giuridico

La direttiva è il solo strumento giuridico ammissibile ai sensi dell'art. 115 TFUE.

Rifusione della DAC

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione europea **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Come anticipato, **l'ambito di applicazione** dello scambio automatico di informazioni della DAC è stato **ampliato più volte** per rispondere alle sfide emergenti e all'evoluzione delle realtà economiche.

Mentre il quadro iniziale riguardava lo scambio automatico di informazioni per cinque categorie di reddito e di capitale (DAC1), esso è stato successivamente ampliato per prevedere la comunicazione da parte di terzi dei conti finanziari (DAC2), i ruling fiscali transfrontalieri (DAC3), la rendicontazione paese per paese (CbCR) sulle attività dei Gruppi di Imprese Multinazionali (DAC4), i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC6), i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali (DAC7), le operazioni in cripto-attività (DAC8) e le informazioni relative all'imposizione minima globale per i Gruppi di Imprese Multinazionali (DAC9). La DAC5 fornisce inoltre alle autorità fiscali l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva raccolte a norma della legislazione antiriciclaggio (AML).

Una recente **valutazione** della DAC ha concluso che essa fornisce un solido quadro giuridico e ha consentito lo scambio di notevoli volumi di informazioni, ma potrebbero essere apportati **miglioramenti**.

In particolare, le frequenti modifiche apportate alla DAC dal 2011 e l'assenza di un testo giuridico codificato hanno reso il quadro più **complesso** e meno facile da usare. La valutazione ha inoltre evidenziato la necessità di semplificare gli obblighi di comunicazione a norma della DAC6, di eliminare le pratiche di comunicazione inefficienti e di ridurre gli oneri amministrativi per i portatori di interessi. Dalla valutazione è emerso inoltre che, nonostante i progressi compiuti, permangono difficoltà per quanto riguarda l'identificazione dei contribuenti e l'abbinamento automatico delle informazioni alle banche dati fiscali nazionali, il che **aumenta l'onere** che le amministrazioni fiscali devono sostenere per effettuare manualmente controlli incrociati delle informazioni ricevute.

Anche la **Corte dei conti europea** ha trattato la DAC in due relazioni speciali.

La prima relazione (del 2021) ha individuato limiti nell'attuale quadro legislativo DAC1 che incidono sulla completezza dello scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. Ciò crea problemi di parità di condizioni e limita la capacità delle amministrazioni fiscali di massimizzare i benefici della DAC. Una seconda relazione (del 2024) si è concentrata sulla DAC6 e ha rilevato che la direttiva è complessa e applicata in modo incoerente tra gli Stati membri.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE.

Valutazione d'impatto e opzioni regolative

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto della Commissione ha preso in considerazione uno scenario di base (*status quo*) e le misure legislative mirate che seguono, comprese **diverse opzioni strategiche** per affrontare le carenze individuate nel quadro della DAC:

- misura 1: garantire che gli obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (meccanismi transfrontalieri) rimangano proporzionati ed efficaci,

promuovendo nel contempo un'applicazione più armonizzata del criterio del vantaggio principale;

- misura 2: modificare la soglia di comunicazione per le attività che comportano la vendita di beni nell'ambito della DAC7 (redditi percepiti attraverso piattaforme digitali);
- misura 3: razionalizzare gli obblighi di notifica per i gruppi di imprese multinazionali ai fini della DAC4 (rendicontazione paese per paese) e della DAC9 (presentazione della dichiarazione sulle imposte integrative a livello centrale);
- misura 4: migliorare l'accuratezza dei numeri di identificazione fiscale comunicati;
- misura 5: migliorare la completezza delle informazioni scambiate nell'ambito della DAC1 (alcune categorie di reddito e di capitale).

Il **pacchetto strategico prescelto** comprende le seguenti opzioni nell'ambito di ciascuna misura:

➢ escludere tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro dall'obbligo di comunicazione a norma della DAC6; perfezionare le comunicazioni a norma della DAC6 eliminando gli elementi distintivi con un valore aggiunto limitato (categoria A); fornire orientamenti sull'applicazione del criterio del vantaggio principale ai restanti elementi distintivi soggetti a tale criterio (misura 1);

➢ adeguare le soglie della DAC7 eliminando la soglia di attività e aumentando la soglia monetaria a 3.000 euro (misura 2);

➢ introdurre un obbligo di notifica unico che copra sia la DAC4 che la DAC9, compresi un termine di presentazione armonizzato, un modello comune di notifica e la presentazione a livello centrale (misura 3);

➢ introdurre un sistema centralizzato di verifica dei NIF, accessibile sia alle amministrazioni fiscali nazionali (obbligatorio), sia ai soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni (su base volontaria) (misura 4);

➢ eliminare dalla DAC1 la categoria dei prodotti di assicurazione sulla vita e imporre agli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche competenti a livello nazionale su tutte le restanti sei categorie di reddito e di capitale (misura 5).

Gli impatti dell'opzione prescelta

Vantaggi

La Commissione stima che l'eliminazione dell'obbligo di comunicazioni di scarso valore ai sensi della DAC6 e della DAC7 generi per le imprese una riduzione dei costi di conformità pari rispettivamente a circa **340 milioni di euro** e circa **678 milioni di euro l'anno** e che la riduzione della duplicazione degli obblighi

di notifica che sostengono le prescrizioni in materia di comunicazione previste dalla DAC4 e dalla DAC9 diminuirà i costi di conformità di **264 milioni di euro l'anno**.

Costi

La Commissione prevede costi **di adeguamento limitati** a carico delle imprese e delle amministrazioni, principalmente finalizzati all'adeguamento dei sistemi e delle procedure di comunicazione. Il sistema centralizzato di verifica dei NIF comporterà costi di adeguamento a livello dell'UE (da circa 1,0 a 1,8 milioni di euro per i costi una tantum e da 1,8 a 2,4 milioni di euro l'anno per i costi ricorrenti) e a livello nazionale (da circa 15 a 25 milioni di euro per i costi una tantum e da 4,5 a 12 milioni di euro l'anno per i costi ricorrenti). Data la natura volontaria della misura per i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni, sebbene si prevedano costi iniziali, la misura dovrebbe generare **risparmi amministrativi netti nel tempo** grazie a una migliore qualità dei dati, a un uso più adeguato delle informazioni e a minori sforzi di rettifica e convalida, anche se in questa fase non è possibile quantificare l'esatta entità di tali effetti. Se da un lato l'introduzione di uno strumento di convalida dei NIF (Numero di Identificazione Fiscale) comporta costi iniziali e operativi per tutti i portatori di interessi, dall'altro genererà anche notevoli risparmi complessivi, in quanto riduce la necessità di ricorrere a procedure di rettifica *ex post* ad alta intensità di risorse, che possono raggiungere circa 70 milioni di euro l'anno.

Incidenza su aziende, PMI e microimprese

In merito alle aziende, come anticipato, la Commissione sostiene che beneficeranno di una **riduzione significativa dei costi di conformità e degli oneri amministrativi**.

Impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali

Le amministrazioni fiscali, afferma la Commissione, potrebbero dover sostenere **costi iniziali di attuazione**, ad es. per quanto riguarda la misura di convalida dei NIF, ma trarranno beneficio dalla riduzione del trattamento dei dati di scarso valore e da una migliore riconciliazione dei dati, con conseguenti **miglioramenti complessivi in termini di efficienza**.

Incidenza sul bilancio

Il costo dell'attuazione della presente proposta è stimato a **14,3 milioni di euro** per il **2028-2034**.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** attraverso consultazioni mirate degli Stati membri e delle imprese portatrici di interessi, un invito a presentare contributi e una **consultazione pubblica** (che ha ricevuto un totale di 60 risposte scritte, principalmente da singole imprese, associazioni di imprese e consulenti fiscali).

Da tali consultazioni è emerso un **forte invito a semplificare** il quadro giuridico della DAC, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica ai fini delle DAC 4 e DAC 9, DAC 6 e DAC 7. Nel complesso, dal settore delle **imprese** è emerso un forte consenso sulla necessità di codificare la DAC in un unico atto giuridico che sostituirebbe l'attuale quadro giuridico frammentato. Si è inoltre registrato un ampio consenso sul fatto che il quadro esistente debba essere semplificato in quanto crea oneri amministrativi e di conformità sproporzionati per i soggetti segnalanti in alcuni settori. Le **imprese portatrici di interessi** hanno espresso un forte sostegno per un'unica notifica (ai fini della DAC4 e della DAC9), basata su un modello comune e su un calendario armonizzato, per evitare duplicazioni e affrontare l'attuale frammentazione tra gli Stati membri. Si sono inoltre espressi a favore di una "presentazione a livello centrale", vale a dire consentire a un'entità del gruppo situata nell'UE di presentare la notifica per conto dell'intero gruppo, evitando in tal modo notifiche multiple. La DAC6 ha suscitato notevole interesse e riscontri da parte dei portatori di interessi delle imprese, molti dei quali chiedono orientamenti chiari e armonizzati a livello dell'UE per garantire l'interpretazione e l'applicazione coerenti della DAC6 in tutti gli Stati membri, in particolare in relazione a concetti molto complessi come il criterio del vantaggio principale. Le imprese che hanno risposto hanno inoltre costantemente sostenuto che l'ambito di applicazione della comunicazione ai sensi della DAC6 dovrebbe essere circoscritto agli accordi che presentano rischi fiscali reali. Alla luce di quanto precede, diverse imprese portatrici di interessi si sono espresse a favore dell'esclusione dalla direttiva DAC6 di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro. Le imprese portatrici di interessi concordavano inoltre sulla necessità di eliminare gli elementi distintivi della categoria A (elementi distintivi generici). Per quanto riguarda la DAC7, le osservazioni si sono concentrate sull'attuale soglia relativa alla vendita online di beni, considerata sproporzionatamente bassa e non sufficientemente focalizzata sui casi con una probabilità rilevante di debito d'imposta. I portatori di interessi hanno suggerito di eliminare la soglia di attività (30 operazioni) e mantenere solo la soglia monetaria, aumentata però a 5.000 euro, o almeno a 3.000 euro. Diversi portatori di interessi (associazioni, imprese e piattaforme online) hanno infine chiesto lo sviluppo di uno strumento di verifica centralizzato per il numero di identificazione fiscale.

I principali contenuti della proposta

La Commissione specifica che la maggior parte delle disposizioni rimane sostanzialmente invariata rispetto a quelle in vigore. In conseguenza dell'esercizio di rifusione, gli articoli sono stati riorganizzati e rinumerati rispetto alle disposizioni in vigore per fornire chiarezza agli utenti e sottolineare l'importanza dello scambio automatico di informazioni. Tutte le disposizioni sugli scambi *una tantum* e i riferimenti all'attuazione in ciascun articolo che disciplina lo scambio di informazioni sono stati soppressi e tali riferimenti sono stati sostituiti da una disposizione generale che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per agevolare l'attuazione tecnica (art. 44). Tutti gli atti di esecuzione già adottati

rimangono in vigore e le modalità tecniche per gli scambi già in essere non sono modificate.

Si riportano di seguito le principali modifiche, come illustrate dalla Commissione.

Comunicazione di meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi

Anzitutto, **l'art. 3** prevede **un'esclusione dagli obblighi di comunicazione per le entità soggette alla direttiva sul secondo pilastro**, in quanto la Commissione: a) prevede che la tassazione minima del 15% neutralizzi la pianificazione fiscale aggressiva; b) il gruppo di imprese multinazionali che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sul secondo pilastro è già sottoposto a un attento esame da parte di gruppi di audit dedicati all'interno delle autorità fiscali. L'esclusione è limitata e mirata e si applica solo quando nessun membro del gruppo di imprese multinazionali cui appartiene l'entità trae vantaggio da benefici che consentirebbero di ridurre l'imposizione al di sotto del 15%.

In secondo luogo, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'UE, la **definizione di meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di notifica viene **razionalizzata** per comprendere solo i meccanismi che possono essere attuati. La definizione di contribuente pertinente viene inoltre semplificata per includere solo il contribuente che sta iniziando ad attuare il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Infine, a seguito delle modifiche apportate all'allegato IV, le definizioni di "meccanismo commerciabile" e "meccanismo su misura" vengono soppresse.

L'art. 8 modifica il **periodo di rendicontazione**. In primo luogo, il calcolo del periodo inizia ora quando è stata compiuta la prima fase dell'attuazione. Ciò deve essere inteso come misure concrete adottate nell'attuazione dell'accordo, un atto iniziale verificabile per realizzare l'intenzione di attuare l'accordo, che rendono l'esecuzione dell'accordo irreversibile o giuridicamente vincolante, come la firma di contratti che consentono l'attuazione. Inoltre, viene prorogato il termine per la comunicazione da parte degli intermediari da 30 a 90 giorni al fine di garantire una migliore qualità e completezza delle informazioni.

In linea con le recenti sentenze della CGUE, viene **aggiornata** anche la nozione di **segreto professionale**.

Il termine segreto professionale dovrebbe essere inteso come applicabile solo agli avvocati e agli altri professionisti che, come gli avvocati, sono legalmente abilitati a garantire la rappresentanza legale. Pertanto gli Stati membri dovrebbero prevedere l'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica qualora l'obbligo di comunicazione violi il segreto professionale solo nei confronti dei professionisti che, come gli avvocati, sono abilitati a norma del diritto nazionale a garantire la rappresentanza legale. Inoltre, gli avvocati che esercitano la loro attività professionale con uno dei titoli professionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE, agendo in qualità di intermediari, quando sono esentati dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui sono

tenuti, non sono neppure tenuti a notificare a qualsiasi altro intermediario che non sia il loro cliente gli obblighi di comunicazione di tale intermediario. Tuttavia, qualsiasi intermediario che sia esentato dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è vincolato dovrebbe rimanere assoggettato all'obbligo di notificare senza indugio al proprio cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano. Per contro, ad altri professionisti che possono anche essere abilitati a garantire la rappresentanza legale, ma che non esercitano le loro attività professionali con uno dei titoli professionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE, non è concesso il segreto professionale e l'esistenza del rapporto di consulenza tra l'intermediario notificante e il suo cliente dovrebbe essere portata a conoscenza dell'intermediario notificato (se del caso) e, in ultima analisi, delle autorità dello Stato membro.

L'art. 8 chiarisce inoltre che la comunicazione sistematica delle informazioni relative al coinvolgimento della giurisdizione di un paese terzo nel meccanismo soggetto all'obbligo di notifica rimane necessaria.

Nell'allegato IV, in linea con l'obiettivo di ridurre gli oneri eliminando gli obblighi di comunicazione che hanno un valore modesto per le amministrazioni fiscali, gli elementi distintivi nella categoria A vengono soppressi. Inoltre, negli elementi distintivi nella categoria C1, il riferimento ai lavori dell'OCSE sulle giurisdizioni non cooperative viene sostituito da un riferimento ai lavori del gruppo "Codice di condotta", in base al quale gli Stati membri valutano congiuntamente le giurisdizioni di paesi terzi sulla base di criteri prestabiliti per considerarle cooperative o meno a fini fiscali.

Al fine di garantire chiarezza giuridica e un'applicazione coerente, i criteri relativi alla sostanza contenuti negli elementi distintivi nella categoria D2 dovrebbero essere ulteriormente sviluppati in un atto di esecuzione del Consiglio, che è stato incluso nella proposta.

Comunicazione relativa alle vendite sulle piattaforme digitali

In linea con l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi, **le soglie per le vendite di beni sulle piattaforme digitali vengono adeguate**. Nell'allegato V, sezione I, punto B.4, la soglia di attività per le vendite di beni viene eliminata e la soglia monetaria passa da 2.000 a 3.000 euro.

Razionalizzare gli obblighi di notifica per la rendicontazione paese per paese e la presentazione a livello centrale della dichiarazione sulle imposte integrative

Attualmente, spiega la Commissione, ogni entità che fa parte di un'impresa multinazionale soggetta alla rendicontazione paese per paese (DAC4) e alla rendicontazione ai sensi della DAC9 è tenuta a notificare alla propria autorità fiscale, in base a entrambi gli insiemi di norme, il gruppo di cui fa parte e chi ed entro quando presenta la rendicontazione per suo conto. Inoltre, entrambe le serie di notifiche funzionano secondo calendari diversi. Sebbene il termine per la rendicontazione paese per paese sia fissato all'ultimo giorno dell'esercizio fiscale del gruppo di imprese multinazionali, tale termine non è previsto ai fini della DAC9. Gli Stati membri hanno pertanto attuato obblighi di notifica diversi.

L'art. 16 razionalizza tali obblighi e offre al gruppo di imprese multinazionali la possibilità di presentare **una notifica per gruppo**, sia ai fini della rendicontazione paese per paese che ai fini della presentazione a livello centrale della dichiarazione sulle imposte integrative. Il calendario per la notifica si basa sul calendario della rendicontazione paese per paese e si prevede che abbia luogo l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale del gruppo di imprese multinazionali. La notifica dovrebbe inoltre essere effettuata sulla base di un modello comune unico che la Commissione deve adottare mediante un atto di esecuzione. La notifica presentata a un'autorità fiscale viene successivamente scambiata con tutte le autorità fiscali competenti entro 3 mesi dal termine di presentazione.

Migliorare l'accuratezza del numero di identificazione fiscale (NIF)

L'art. 36 prevedeva che la Commissione sviluppasse un nuovo strumento destinato alla **verifica digitale e automatizzata** della correttezza del **numero di identificazione fiscale**. Lo strumento confermerà se un NIF comunicato corrisponde al contribuente comunicato sulla base delle informazioni identificative fornite o indicherà che non è stato possibile stabilire alcuna corrispondenza. I parametri tecnici di questo strumento saranno adottati mediante un atto di esecuzione della Commissione.

L'uso dello strumento sarà obbligatorio per le amministrazioni fiscali e facoltativo per le entità tenute alla comunicazione. Consentirà alle entità tenute alla comunicazione che decidono di utilizzarlo di verificare il numero di identificazione fiscale dei contribuenti prima di comunicare le informazioni all'autorità fiscale competente. Quando il numero di identificazione fiscale è verificato utilizzando lo strumento di verifica, la raccolta e la comunicazione di ulteriori informazioni identificative non saranno più necessarie e le entità tenute alla comunicazione dovranno comunicare solamente il nome e il numero di identificazione fiscale del contribuente. Ciò ridurrà gli oneri di conformità, mantenendo nel contempo un elevato livello di qualità dei dati, a giudizio della Commissione. I servizi di verifica statali degli Stati membri o i servizi equivalenti dell'UE o l'assegnazione dell'EUID conformemente alla direttiva 2017/1132 consentono un'identificazione unica e verificata del contribuente. Possono pertanto essere utilizzati al posto del numero di identificazione fiscale dalle entità tenute alla comunicazione. In tal caso esse devono comunicare solo il nome e l'identificativo verificato, come l'EUID, del contribuente interessato.

Migliorare la completezza delle informazioni scambiate

Gli artt. 3 e 4 contengono modifiche volte a garantire la **completezza delle informazioni**.

In primo luogo, la definizione di "informazioni disponibili" di cui all'art. 3 viene aggiornata per includere non solo le informazioni disponibili nei registri delle autorità fiscali, ma anche le informazioni disponibili in tutti i registri e le banche dati delle autorità degli Stati membri a livello di amministrazione nazionale.

Parallelamente, e in linea con il principio "una tantum", per facilitare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, la proposta fornisce alle autorità fiscali la base giuridica per accedere alle informazioni pertinenti detenute da altre autorità pubbliche a livello nazionale. In particolare, sulla base dei progressi compiuti nel quadro antiriciclaggio dell'UE, la proposta intende migliorare l'accesso delle autorità fiscali ai registri istituiti a norma della legislazione antiriciclaggio, in particolare il nuovo registro interconnesso dei beni immobili. L'utilizzo di tale punto di accesso unico per i beni immobili consentirà alle autorità fiscali di ottenere informazioni complete sulla titolarità effettiva dei beni immobili e di scambiare tali informazioni con altri Stati membri, a norma dell'art. 4. L'art. 39 fornisce alle autorità fiscali la base giuridica per l'accesso ai registri delle pensioni tenuti a livello nazionale.

All'art. 4 viene soppressa la categoria di reddito e attività dei prodotti di assicurazione sulla vita (LIP), in quanto solo un numero limitato di Stati membri scambia informazioni nell'ambito di tale categoria e, inoltre, vi è un notevole grado di duplicazione con la comunicazione nell'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni finanziarie.

In linea con gli ultimi sviluppi a livello dell'OCSE, lo scambio di informazioni sulla titolarità effettiva viene incluso per i beni immobili.

Con la soppressione della categoria dei prodotti di assicurazione sulla vita, rimangono sei categorie di reddito e attività e tutte e sei le categorie dovrebbero essere obbligatoriamente scambiate, a condizione che le informazioni siano disponibili nell'ambito della revisione.

Ulteriori miglioramenti e aggiornamenti del testo giuridico

La proposta contiene inoltre ulteriori modifiche e chiarimenti. Il modello per la rendicontazione paese per paese di cui all'allegato III e la dichiarazione sulle imposte integrative di cui all'allegato VII vengono soppressi e sostituiti da un riferimento a un modello adottato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono di fatto già stati adottati e non dovrebbero cambiare, a meno che non vi sia una modifica concordata a livello dell'OCSE che richieda adeguamenti per mantenere l'allineamento e garantire un unico standard globale di comunicazione.

La proposta intende offrire alle autorità fiscali maggiori possibilità di affrontare la questione delle **piattaforme digitali di paesi terzi non conformi**. L'allegato V, sezione IV, punto F7, chiarisce le situazioni in cui le autorità fiscali dovrebbero applicare sanzioni nei confronti delle piattaforme digitali di paesi terzi non conformi, mentre il punto F8 rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali nei casi di non conformità da parte delle piattaforme digitali di paesi terzi. L'art. 25 offre alle autorità fiscali la possibilità di effettuare controlli simultanei dei gestori di piattaforme di paesi terzi non conformi.

La proposta apporta poi diverse modifiche all'**uso e al trattamento dei dati**. In primo luogo, gli Stati membri sono tenuti a condividere statistiche sul volume degli scambi automatici, su base annuale, con i rispettivi istituti nazionali di statistica in

modo da consentire calcoli ufficiali a livello nazionale ed europeo (art. 46). Gli Stati membri forniscono inoltre annualmente alle rispettive autorità statistiche nazionali tutte le informazioni ricevute sulla rendicontazione paese per paese. All'art. 28 viene inserito un chiarimento secondo cui gli Stati membri possono fornire un riscontro sulle informazioni ricevute più di una volta all'anno, se necessario. L'art. 48 impone agli Stati membri di comunicare anche gli strumenti di misurazione dei risultati della cooperazione amministrativa (indicatori chiave di prestazione) usati nel processo di monitoraggio e valutazione del funzionamento della direttiva. Ciò garantirà che la Commissione disponga di dati di migliore qualità per effettuare la valutazione della direttiva. Infine, all'art. 49 viene aggiunta la possibilità per la Commissione di pubblicare relazioni sull'uso delle informazioni scambiate nonché sintesi annuali anonimizzate dei dati statistici forniti dagli Stati membri.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dagli artt. 113 e 115 del TFUE. L'art. 113 fornisce il fondamento per l'armonizzazione dei sistemi di imposizione indiretta degli Stati membri, nella misura necessaria a garantire il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Dell'art. 115 si è già detto in precedenza.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto, data la natura e la portata del problema, si tratta dell'**unica opzione per garantire una soluzione globale e uniforme** che sia conforme al diritto dell'Unione, non falsi la concorrenza e mantenga condizioni di parità. Gli interventi intrapresi dai singoli Stati membri non sono riusciti a conseguire tali obiettivi. Nel contempo le attuali inefficienze nel buon funzionamento dell'*acquis* della DAC sono legate a diversi obblighi esistenti in materia di comunicazione e scambio previsti nella DAC e possono essere affrontate in modo completo e uniforme solo mediante un'iniziativa legislativa dell'UE.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia **rispettato** in quanto la proposta codifica, semplifica e migliora le disposizioni vigenti della DAC con modifiche molto mirate e che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo auspicato.

Scelta dell'atto giuridico

La direttiva è il solo strumento giuridico ammissibile ai sensi dell'articolo 115 TFUE.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Entrambe le proposte in oggetto sono esaminate secondo la procedura legislativa speciale a norma dell'articolo 115 TFUE che richiede l'unanimità in seno al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX:

- l'esame dell'atto COM(2026)560 risulta avviato da parte dei parlamenti di Repubblica ceca (Senato), Germania (Bundestag e Bundesrat), Finlandia e Svezia;
- l'esame dell'atto COM(2026)308 risulta avviato da parte dei parlamenti di Repubblica ceca (Senato), Germania (Bundestag), Finlandia e Svezia.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare